



CITTA' DI LEGNAGO

SETT. 3° TECNICO

SERVIZIO ECOLOGIA

Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.282 del 21/07/2011

prot. n.21985

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: CADUTA ALBERI SULLA SEDE FERROVIARIA E INCENDI ZONA BOSCHIVA
RICADENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEGNAGO (APPLICAZIONE
D.P.R. N. 753/80).**

IL SINDACO

- Vista la nota della RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato del 13 maggio 2011, pervenuta alla segreteria comunale il 23 maggio 2011, prot. 15544, avente ad oggetto "Caduta alberi sulla sede ferroviaria, Incendi zona boschiva - Applicazione D.P.R. 753/80";

- Visto l'art. n. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...Omissis... ;*

- Visto l'art. n. 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: */ terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ...Omissis... ;*

- Vista la nota dell'Ufficio Territoriale di Governo, Prefettura di Verona del 06/07/2011 pervenuta alla segreteria comunale il 8 luglio 2011 con prot. 20651, che invita le Amministrazioni Locali all'adozione di provvedimenti tesi a fronteggiare le situazioni di rischio in argomento;

- Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

- Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Legnago, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di **verificare ed eliminare i fattori di pericolo** per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80, **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni

STABILISCE

di attuare un intervento diretto su aree di competenza comunale, da effettuarsi da parte del "Servizio 3° - Manutenzione del verde pubblico" per quanto concerne i terreni e/o le scarpate, parchi e/o giardini pubblici di proprietà del Comune, limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio comunale

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia al Servizio 3° - Manutenzione del verde pubblico;
- trasmessa in copia a RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato-Piazza XXV Aprile 6-37138 Verona;
- divulgata, a cura dell'URP, mediante gli organi di stampa ed informazione
- divulgata, a cura dell'Ufficio Messi, mediante affissione sulle bacheche di quartiere in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art 32 L. 689/81) del D.P.R n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Legnago, li 21/07/2011



IL SINDACO
Roberto Rettondini